



Osservatorio Sicurezza

## Newsletter 17/10

### Aggiornamenti:

#### **1) DURC - DAL 1° GENNAIO 2011 AL VIA LA VERIFICA DI CONGRUITA' DEL COSTO DELLA MANODOPERA PER TUTTI I LAVORI MINIMI**

Le parti sociali dell'edilizia hanno firmato lo scorso 28/10/2010 un accordo finalizzato a contrastare il lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati. L'accordo prevede l'introduzione nel documento unico di regolarità contributiva di "indici di congruità della manodopera" in accordo alle disposizioni dell'art. 118, comma 6-bis, del D.Lgs. 163/2006. In particolare si prevede che la Cassa Edile verifichi, con riferimento allo specifico contratto, la congruità dell'incidenza sul valore complessivo dell'opera del costo della manodopera. L'accordo sottoscritto riporta in allegato le percentuali di incidenza del costo del lavoro (comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili) che costituiscono valori minimi, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa. Tali percentuali saranno oggetto di un periodo di sperimentazione (dal 01/01/2011 al 31/12/2011), che coinvolgerà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 01/01/2011. Durante il periodo della sperimentazione, eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del DURC.

Il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera, andrà in vigore a regime a partire dal 01/01/2012, per i lavori che avranno inizio a partire da quella data. Per i lavori privati la verifica di congruità sarà applicata esclusivamente a quelli di entità pari o superiore a 70.000 Euro.

**Fonte Biblus-net - Acca software**

#### **2) Noleggio di macchine con conducente: le responsabilità individuate dalla Corte di Cassazione**

Il nolo di macchine operatrici a Caldo, ovvero con conducente, è una circostanza ricorrente nei cantieri edili. Come sono attribuite le responsabilità in materia di sicurezza in tali casi? Alcuni chiarimenti giungono dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1514/2010. La sentenza è relativa ad un infortunio occorso ad un lavoratore rimasto mortalmente folgorato mentre operava su una pompa autocarrata presa a noleggio ed utilizzata per la posa del calcestruzzo: la pompa è venuta in contatto di una linea elettrica sovrastante il mezzo e posta ad una distanza risultata non regolare. In primo grado sono stati condannati (per il delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore infortunato) il responsabile legale della società che ha noleggiato la macchina, il datore di lavoro dell'impresa che l'ha presa a noleggio ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In appello è stata confermata la condanna degli imputati riducendo la pena del solo noleggiatore. Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il solo responsabile legale dell'impresa che aveva dato a noleggio l'attrezzatura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

**Fonte Biblus-net - Acca software**

#### **3) Pubblicato il Decreto Legge sulla tracciabilità degli appalti**



La Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ha previsto che i flussi finanziari di chi partecipa alle gare di appalto siano tracciabili introducendo l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Sulla G.U. del 12 novembre 2010 è stato pubblicato il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, il decreto che contiene

chiarimenti e interpretazione sulle citate disposizioni della L. 136/2010. Tale provvedimento conferma la tracciabilità per i contratti stipulati successivamente al 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della L. 136/2010, mentre per i contratti stipulati antecedentemente l'adeguamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni (7 marzo 2011). Il provvedimento chiarisce che sarà possibile utilizzare per i pagamenti, oltre al bonifico bancario e postale, anche altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per le operazioni potrà essere utilizzato un "conto corrente dedicato" che non dovrà essere un conto specifico per ciascun appalto, ma un conto segnalato alla stazione appaltante su cui si potrà appoggiare più di un appalto. Il decreto ha, inoltre, specificato che in ogni transizione effettuata dovrà essere inserito il Cup (Codice unico progetto), se obbligatorio o, se non previsto il Cig (Codice identificativo gara). Il decreto legge è entrato in vigore il 13 novembre ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge. [Scarica allegato 1](#) - per approfondimenti: [www.giurdanella.it](http://www.giurdanella.it)

## **Approfondimenti**

### **4) Valutazione del rischio collegato allo stress lavoro correlato Circolare del Ministero della Salute**

Nella riunione del 17 novembre 2010, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni per la valutazione del rischio collegato allo stress lavoro correlato, come previsto dall'art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/08. Nel documento, diramato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che le indicazioni fornite indicano un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo. Si afferma inoltre che la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dallo stesso art. 28, comma 1-bis, deve essere intesa come data di avvio dell'attività di valutazione e che l'eventuale programmazione temporale di tale attività deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi.

[Scarica allegato 2](#) - **Fonte: Confindustria**

### **5) Buone prassi - Modello di presentazione Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro**

Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (articolo 6 del D.Lgs. 81/08) è stato elaborato un modello per la presentazione – da parte di ogni interessato – di soluzioni organizzative o procedurali, adottate volontariamente, in grado di migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ("buone prassi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lett. v) del D.Lgs. 81/08. In tal modo si fornisce agli operatori uno strumento per presentare, ai fini della "validazione" della buona prassi, le caratteristiche e l'efficacia delle attività di prevenzione già sperimentate con successo. Per l'inizio della relativa procedura di selezione delle buone prassi, il modello, compilato in ogni sua parte e corredato di documentazione di supporto, può essere inoltrato al seguente indirizzo:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. Tutela condizioni di lavoro Divisione III  
Via Fornovo 8 - 00192 Roma Tel.06.4683.4059, Fax.06.4683.4260

Oppure al seguente via mail: [Div3TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div3TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

[Scarica allegato 3](#) - **Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

### **6) Portale per la prevenzione nei cantieri**

Nel quadro del Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia, un importante strumento di raccolta di materiali ed informazioni rivolte a datori di lavoro, esperti del settore e lavoratori.

Il Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia, promosso dalle Regioni e Province Autonome a partire dall'aprile 2009, intende affrontare la problematica della salute e della sicurezza nelle Costruzioni attraverso un programma di interventi articolato e complesso. Sul Piano si è verificata gradualmente la convergenza di varie Istituzioni nonché l'interesse delle Parti Sociali. Nel contesto del Piano si inserisce anche la Campagna di Informazione sul valore sociale della salute e sicurezza nello specifico settore, Campagna che vede congiuntamente impegnati e coinvolti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, l'INAIL, le

Regioni e le Province Autonome, con la collaborazione delle Parti Sociali.

*La Campagna nazionale di informazione, che si articolerà in ogni territorio regionale, è sostanzialmente mirata a sostenere il Piano, a polarizzarvi una diffusa attenzione e a realizzare la più ampia acquisizione di conoscenze finalizzate ad incidere sui comportamenti di tutti i soggetti coinvolti, diffondendo a tutti i livelli la cultura della sicurezza e della regolarità sul lavoro.*

Il portale [www.prevenzionecantieri.it](http://www.prevenzionecantieri.it), ora avviato e in aggiornamento continuo, si pone come punto di raccolta e diffusione delle informazioni e dei materiali utili a risolvere correttamente i problemi di sicurezza e salute nel lavoro di cantiere. Con il contributo delle Istituzioni e delle Parti Sociali che lo sostengono, ma anche grazie ai suggerimenti di tutti gli interessati, sarà possibile migliorarlo nella forma e nei contenuti fino a farlo diventare un importante riferimento per la prevenzione del settore.

**Fonte: Ministero del Lavoro**

## **7) Cantiere edile sicuro. Noi non abbiamo una seconda vita**

### **Opuscolo dalla Regione Liguria**

Questo opuscolo è stato realizzato all'interno di un protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Direzione Regionale per la Liguria dell'INAIL, per la sicurezza nei cantieri edili. Al progetto hanno collaborato insegnanti e alunni di vari Istituti Tecnici per Geometri liguri; l'opuscolo è incentrato sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei cantieri edili, in base alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. Il titolo IV, capo I del decreto legislativo n. 81/08 costituisce il recepimento della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

Esso costituisce una nuova stesura del precedente D.Lgs. 494/96 "Cantieri temporanei e mobili", introducendo alcuni elementi di novità, nel tentativo di coinvolgere meglio tutti coloro che, nel corso della progettazione e realizzazione dell'opera, possono esercitare un ruolo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La fase di progettazione di un'opera non riguarda solamente le caratteristiche riconducibili all'opera stessa, ma dovrà anche riguardare l'organizzazione di tutti i mezzi, infrastrutture, maestranze che prenderanno parte alla sua realizzazione.

Ogni individuo dovrà essere consapevole e responsabilizzato, sia per quel che riguarda le sue mansioni specifiche, sia per quel che riguarda le condotte da tenere in relazione alla propria sicurezza nonché di tutti coloro che lavorano assieme a lui.

All'interno di un cantiere è necessario che ogni fase di lavoro sia prevista, progettata e organizzata al fine di poter garantire, nel corso dei lavori, la necessaria tutela per l'incolumità dei lavoratori.

Questi principi sono ripresi dal D.Lgs. n. 81/08 e individuano responsabilità effettive in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro al fine di prevenire sia gli infortuni sia le malattie professionali. Questo opuscolo vuole offrire agli alunni degli istituti tecnici per geometri alcune nozioni su cosa vuol dire organizzare la sicurezza e quali siano gli strumenti per lavorare in modo sicuro.

[Scarica allegato 4](#) - **Fonte: [Sito Ministero del Lavoro - Prevenzione nei Cantieri](#)**

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 22.11.10.